



Sent. 127/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20623/R** del Registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- **Lorella PROSCIUTTI**, (c.f.: **PRSLLL60A68A345T**), nata il 28 gennaio 1960

a L'Aquila, nella qualità di medico dipendente dell'AUSL 4 di Teramo,

rappresentata e difesa dall' avv. **Aurelia Carosi** del Foro dell'Aquila (**CF:**

CRSRLA59E43A345R), pec: avv.aureliacarosi@pec.giuffre.it, presso il cui studio

sito in L'Aquila, via Monte Camicia 1/A, è elettivamente domiciliata;

- **Liliana DI NICOLA**, (c.f.: **DNCLLN56P41G437K**), nata il 1° settembre 1956

a Penna Sant'Andrea (TE), in qualità di assistente sociale dipendente della

medesima AUSL, rappresentata e difesa dall' avv. **Aurelia Carosi** del Foro

dell'Aquila (**CF: CRSRLA59E43A345R**), pec: avv.aureliacarosi@pec.giuffre.it,

presso il cui studio sito in L'Aquila, via Monte Camicia 1/A è elettivamente

	domiciliata.	
	Uditi all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2024 il relatore Consigliere Stefano	
	Grossi, il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, le convenute, rappresentate	
	e difese dall'Avv. Aurelia Carosi, con l'assistenza del Segretario d'udienza sig.	
	Silvana Di Luca.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione del 5 settembre 2023 la Procura Regionale ha convenuto	
	la sig. Lorella PROSCIUTTI , nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di medico	
	dipendente dell'AUSL 4 di Teramo e la sig. Liliana DI NICOLA , nella sua	
	qualità, all'epoca dei fatti, di assistente sociale dipendente della medesima AUSL,	
	davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo	
	per sentirle condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4,	
	per la complessiva somma di € 39.500,47 (<i>euro trentanovemilacinquecento/47</i>), con	
	maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali	
	calcolata dalla data del 23 febbraio 2021 della commissione della condotta illecita	
	più recente comprovata in atti, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione	
	della sentenza al soddisfo ed alle spese del giudizio in favore dello Stato.	
	2. Di seguito una breve sintesi dei fatti di causa.	
	La Procura ha riferito che l'istruttoria ha preso avvio il 18 maggio 2021 quando il	
	sito <i>web</i> del quotidiano Il Messaggero ha diffuso la notizia relativa ad un'indagine	
	avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo volta ad	
	accertare la penale responsabilità di due dipendenti dell'AUSL 4 di Teramo,	
	dott.ssa Lorella Prosciutti e sig. Liliana Di Nicola, le quali, dai rilevamenti eseguiti	
	dal locale Nucleo investigativo del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri,	
	- pag. 2 di 36 -	

	erano risultate essersi illecitamente assentate dal posto di lavoro.	
	Su richiesta del P.M. penale, le due convenute erano state sospese dal servizio per	
	tre mesi, in considerazione delle plurime condotte illecite accertate nel corso	
	dell'attività investigativa, perdurate nei mesi tra dicembre 2020 ed aprile 2021, e	
	successivamente licenziate nel luglio 2021.	
	La Procura regionale ha riferito di aver aperto un'istruttoria per i profili erariali	
	della vicenda e di aver raccolto plurima documentazione descrittiva dei fatti	
	accertati, nonché ulteriori articoli di stampa che avevano data diffusione della	
	vicenda penale all'opinione pubblica.	
	Per quanto concerne gli sviluppi della vicenda penale, la Procura ha riferito di aver	
	acquisito la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. penale nei confronti	
	delle due dipendenti; la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo con rito ex	
	articolo 444 c.p.p. nei confronti della sig. Di Nicola (condanna ad un anno di	
	reclusione e confisca della somma di € 5.045,29, profitto del reato); il decreto del	
	GIP/GUP di Teramo che ha disposto il giudizio nei confronti della dott.ssa	
	Prosciutti; la costituzione di parte civile dell'Azienda Sanitaria.	
	Le risultanze penali hanno permesso di contestare alle convenute Prosciutti e Di	
	Nicola i reati di falso e truffa sulle documentate assenze illecite dal servizio, sugli	
	allontanamenti dal lavoro arbitrari senza utilizzo del sistema di rilevamento delle	
	presenze, sull'utilizzazione fraudolentemente promiscua del tesserino destinato al	
	rilevamento; con indebita percezione della retribuzione corrispettiva rispetto alle	
	ore di lavoro in effetti non prestate.	
	Con nota del 19 gennaio 2023, l'AUSL 4 di Teramo ha comunicato anche le	
	retribuzioni annue percepite dalle due dipendenti.	
	3. Sul presupposto che dalla vicenda, così come descritta, fosse scaturito un danno	
	- pag. 3 di 36 -	

	a carico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, l'Attore pubblico ha emesso	
	invito a dedurre, ritualmente notificato alle odierne convenute.	
	Le convenute hanno dedotto con distinti e separati atti, sebbene di analogo	
	contenuto, depositati il 25 maggio 2023. Hanno chiesto di essere ascoltate e, in	
	occasione delle richieste audizioni svoltesi entrambe l'8 giugno 2023, hanno	
	sostanzialmente confermato quanto contenuto nelle rispettive deduzioni. La	
	Procura, tuttavia, non trovando convincenti le argomentazioni addotte ha	
	introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa, ritenendo sussistere	
	tutti gli elementi costitutivi della stessa.	
	4. Secondo la prospettazione dell'Attore pubblico la vicenda in rilievo si inquadra	
	nell'ambito della responsabilità amministrativa conseguente alla violazione delle	
	norme di legge che determinano ipotesi di danno erariale collegate a mancate	
	prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici illecitamente perpetrate.	
	La Procura richiama nel proprio atto introduttivo la recentissima sentenza n. 229,	
	in data 8 giugno/7 agosto 2023, con la quale la Sezione II giurisdizionale centrale	
	della Corte dei conti ha sinteticamente, ma compiutamente, proceduto ad una	
	rassegna dei principi di diritto applicabili in ipotesi di danno erariale collegate a	
	mancate prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici illecitamente perpetrate.	
	L'addebito contestato dalla Procura erariale alle convenute è improntato, pertanto,	
	al rispetto dei principi di diritto applicabili alle ipotesi di danno erariale per mancata	
	prestazione lavorativa.	
	A questo riguardo, l'Attore pubblico riferisce che non meritano accoglimento le	
	suggestive ricostruzioni in fatto che entrambe le convenute hanno prospettato per	
	porre in dubbio la ricostruzione della Procura, fermo restando che entrambe, con	
	giustificazioni diverse (dimenticanza del cartellino marcatempo, desuetudine	
	- pag. 4 di 36 -	

all'uso del cartellino marcatempo, modifica delle abitudini indotta dalla pandemia),

hanno sostanzialmente ammesso quantomeno l'effettiva omissione di ottemperare

sistematicamente all'obbligo di far constare la propria presenza nella sede di lavoro

mediante il sistema di rilevamento predisposto dall'Amministrazione, in linea con

quanto stabilito dall'articolo 27, comma 7, del CCNL di comparto, vigente al

tempo dei fatti.

Ad avviso dell'Attore pubblico, le illecità perpetrate e comprovate, dunque,

debbono essere di necessità riguardate nell'ambito dei principi fissati dalla stessa

Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che: - *“la timbratura del*

cartellino marcatempo in entrata ed in uscita non corrispondente alla reale situazione di fatto

costituisce certamente una modalità fraudolenta giacché la falsa attestazione del pubblico

dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marca-tempo o nei fogli di presenza

costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore l'amministrazione

datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata

ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o

della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente

apprezzabili (Cass. pen. n.8426 del 2014)” (in termini, la Sezione Lavoro, con sentenza

n. 17637, del 4 maggio/6 settembre 2016); - *“la chiara formulazione della disposizione*

ed anche la sua «ratio», questa evincibile dall' obiettivo, enunciato nel c. 1 dell'art. 67 del D.

Lgs. n. 150 del 2009, di «potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di

contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo», inducono ad affermare che la

registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di

lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in

uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata

nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio

dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita”, tanto che “la condotta che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del c. 1 dell'art. 55 quinquies del D. Lgs n. 165 del 2001”, discendendone il principio per il quale “la fattispecie disciplinare di cui all'art. 55 quater c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita (in ter-mini la Sezione Lavoro, con la sentenza n. 25750, dell'11 ottobre/14 dicembre 2016).

Con riferimento alla determinazione, in via equitativa, del danno anzidetto, rispettivamente riferibile alle convenute, la Procura riferisce l'ampia risonanza mediatica delle condotte illecite tenute dalle convenute, più volte perpetrate, che sono state diffusamente e dettagliatamente riferite all'opinione pubblica sia a mezzo dell'articolo diffuso sul sito web del Messaggero, dal quale ha tratto origine l'istruttoria della Procura regionale, nonché dai siti web di certastampa.it, Abruzzo-live, Riviera oggi, il Centro. L'organo requirente sostiene che le condotte illecite, reiterate e divenute di pubblico dominio, sono state stigmatizzate con peculiare rigore dai mezzi d'informazione, richiamando anche l'oggettiva circostanza che fossero state perpetrate da dipendenti sanitarie ancora in una fase connotata dalla coesistente emergenza per la pandemia da Covid 19.

La Procura regionale si sofferma nel proprio atto introduttivo anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 9 ottobre 2019/9 gennaio 2020/10 aprile 2020,

	che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui al secondo, terzo	
	e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d. lgs. n. 165 del 2001,	
	come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 116 del 2016, ma non	
	la previsione dell'esercizio dell'azione per danno all'immagine la cui	
	quantificazione va per ciò determinata in via equitativa sulla base dei criteri da	
	tempo elaborati dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II,	
	sentenze n. 140 e 146 del 2020, che hanno ritenuto, dopo l'intervento della Corte	
	costituzionale, annullata solo la norma sulla quantificazione e non l'ipotesi di	
	danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da	
	false attestazioni della presenza in servizio).	
	Riferisce che i criteri di riferimento da lungo tempo seguiti dalla pacifica	
	giurisprudenza della responsabilità erariale (tra le molte: <i>Sezione giurisdizionale</i>	
	<i>regionale per l'Umbria n. 557, del 18 ottobre 2000; Sezione giurisdizionale regionale per la</i>	
	<i>Toscana n. 70, del 4 febbraio 2009; più recentemente, la stessa Sezione giurisdizionale regionale</i>	
	<i>per l'Abruzzo con la sentenza n. 67, del 20 ottobre 2020/12 maggio 2022, nonché la Sezione</i>	
	<i>II centrale con la già ampiamente menzionata sentenza n. 229 del 2023), stante la natura</i>	
	del danno, non provabile nel suo preciso ammontare, sono i seguenti: il criterio	
	oggettivo (gravità dell'illecito, eventuale reiterazione e persistenza nel tempo di	
	comportamenti illeciti, misura dell'indebito vantaggio conseguito dal dipendente	
	infedele); il criterio soggettivo (posizione del soggetto nella struttura dell'ente, sua	
	capacità rappresentativa); il criterio sociale (capacità esponenziale dell'ente,	
	riferimento alla rilevanza interna ed esterna delle funzioni esercitate, ampiezza	
	della diffusione del risvolto avuto dall'illecito).	
	Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la Procura ritiene che la gravità	
	dell'illecito, sostanzialmente paritetica, sia connotata da callidità e da ripetute	
	- pag. 7 di 36 -	

	reiterazioni, sebbene il vantaggio patrimoniale conseguito dalla Di Nicola sia	
	stimato, nella sede penale, di maggior misura rispetto a quello conseguito dalla	
	Prosciutti, le mancate prestazioni della quale, tuttavia, in ragione delle funzioni	
	esercitate, sono contraddistinte da maggiore offensività. Quest'ultima, inoltre,	
	poiché dirigente medico dell'Azienda Sanitaria teramana, era senza dubbio in una	
	posizione di maggior rilievo rappresentativo del servizio sanitario rispetto a quella	
	dell'assistente sociale Di Nicola. Analoghe considerazioni, ad avviso della procura	
	erariale, devono esser ribadite quanto alla capacità esponenziale	
	dell'Amministrazione d'appartenenza rispetto alla risonanza mediatica della	
	vicenda, per entrambe, comunque, aggravata dalla coesistente emergenza	
	determinata dalla pandemia ancora in atto.	
	In coerenza con tali considerazioni, l'Attore pubblico, ritiene congrua una	
	commisurazione del danno all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione	
	datrice di lavoro pari a 5/13 della retribuzione annua conseguita dalla Prosciutti e	
	a 4/13 di quella da ultimo conseguita dalla Di Nicola.	
	Quanto a quest'ultima, infine, la Procura sostiene che non rileva la confisca	
	disposta dal Giudice penale della somma di € 5.045,29 per prestazioni orarie	
	retribuite, ma non rese. Si tratterebbe, all'evidenza, di una misura sanzionatoria	
	rivolta a recuperare allo Stato, che esercita il potere punitivo sulla somma corpo di	
	reato, in alcun modo interferente con il diritto dell'Azienda sanitaria datrice di	
	lavoro al risarcimento del danno sofferto.	
	In conclusione, la Procura, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene evidenti	
	e provate le condotte antidoverose, tenute con dolo, dalle convenute dott.ssa	
	Lorella Prosciutti e sig. Liliana Di Nicola, in rapporto di servizio con l'Azienda	
	sanitaria teramana; il danno sofferto da quest'ultima, avente causa esclusiva nella	
	- pag. 8 di 36 -	

	condotta delle convenute, deve essere, rispettivamente, a loro riferito nel seguente	
	modo:	
	- dott.ssa Lorella Prosciutti: € 3.972,24 , per prestazioni orarie retribuite, ma	
	non rese (coerente con la quantificazione operata anche nella sede penale); €	
	3.972,24 , per il disservizio arrecato alla comunità di riferimento, nella veste di	
	utenti del servizio sanitario (la somma, determinata equitativamente, è di misura	
	corrispondente alla retribuzione da mancate prestazioni lavorative, in base al	
	criterio logico in base al quale il disservizio è strettamente inerente e conseguente	
	alla diserzione dal posto di lavoro); € 13.896,08 (5/13 della retribuzione annua	
	lorda) , quale danno all'immagine ed al prestigio dell'Azienda datrice di lavoro; per	
	un ammontare complessivo pari ad € 24.890,56 (<i>euro</i>	
	<i>ventiquattromilaottocentonovanta/56</i>);	
	- sig. Liliana Di Nicola: € 5.045,29 , per prestazioni orarie retribuite, ma non rese	
	(coerente con la quantificazione operata anche nella sede penale); € 5.045,29 , per	
	il disservizio arrecato alla comunità di riferimento, nella veste di utenti del servizio	
	sanitario (la somma, determinata equitativamente, è di misura corrispondente alla	
	retribuzione da mancate prestazioni lavorative, in base al criterio logico in base al	
	quale il disservizio è strettamente inerente e conseguente alla diserzione dal posto	
	di lavoro); € 4.519,33 (4/13 della retribuzione annua lorda) , quale danno	
	all'immagine ed al prestigio dell'Azienda datrice di lavoro; per un ammontare	
	complessivo pari a € 14.609,91 (<i>euro quattordicimilaseicentonove/91</i>).	
	5. Con comparsa depositata in data 23.01.2024 la Sig. Di Nicola si è costituita a	
	mezzo dell'avv. Aurelia Carosi ed ha ricostruito la vicenda, chiedendo il rigetto	
	della domanda della Procura in quanto del tutto infondata.	
	In primo luogo, ha sostenuto che l'azione contabile è stata iniziata tardivamente	
	- pag. 9 di 36 -	

	in relazione al comma 3 quater dell’art.55 quater del d. lgs. 165/2001, essendo stato	
	comminato il licenziamento il 29.07.21 e tale inammissibilità e/o improcedibilità	
	sarebbe rilevabile d’ufficio dal giudice configurandosi come una violazione di una	
	norma imperativa.	
	Ha evidenziato che trent’anni di onesto e specchiato servizio non possono essere	
	ritenuti irrilevanti ai fini dell’interpretazione dei fatti accertati ma dovrebbero	
	deporre in favore di quel ragionevole dubbio che deve indirizzare alla completa	
	ricostruzione ed interpretazione dei fatti di causa. La Di Nicola, pensionata dal	
	novembre 2021, ha ribadito che la ricostruzione dell’intera fattispecie non può	
	prescindere né dalla organizzazione e dalla tipologia della RSA né dal periodo	
	pandemico che si stava vivendo. Ogni suo comportamento dovrebbe, infatti,	
	essere ricostruito sulla scorta dell’esatta rappresentazione della fattispecie che	
	dovrebbe tenere conto di alcune specifiche condizioni fattuali e, precisamente: 1)	
	il periodo pandemico in corso durante i cd “accertamenti” ad opera di	
	videocamere di GPS posizionati sotto la vettura a disposizione, in modo non	
	esclusivo, alla convenuta; 2) la deroga normativa che ha interessato ogni norma	
	ordinaria nel tempo della pandemia; 3) l’impossibilità per i familiari dei ricoverati	
	come di altre terze persone di poter accedere alla struttura RSA di Casalena con la	
	conseguente necessità di dover chiedere ed ottenere dalle dipendenti, in specie	
	dalla convenuta, le attività agli stessi preclusi; 4) la natura della RSA in questione	
	dove erano ricoverati pazienti con malattie mentali anche gravi (es schizofrenici)	
	che ponevano in essere comportamenti non noti e/o non considerati in sede di	
	indagine (alcuni si strappavano continuamente i vestiti) e che necessitavano di	
	continue azioni extra moenia da parte della convenuta per non lasciare privi di	
	beni di prima necessità i ricoverati (vestiti ecc..), 5) la verifica circa l’entità	
	- pag. 10 di 36 -	

	dell'organico presente al momento di interesse del giudizio nella RSA atto a	
	precisare quante unità di assistenti sociali fossero alle dipendenze della RSA	
	Casalena, quanti medici, quante caposala, quanti OS e quali altre tipologie di	
	dipendenti fossero previste e presenti nella residenza assistita. Ha sostenuto nella	
	sua memoria che il danno resterebbe assolutamente presunto e non provato. Ha	
	rappresentato che sarebbe necessaria un'istruttoria processuale volta a comprovare	
	sia la circostanza della conoscenza e della conseguente autorizzazione aziendale ad	
	espletare parte della propria attività lavorativa fuori dai locali della RSA, sia il fatto	
	che l'allontanamento dalla RSA della convenuta, ben note alla struttura	
	residenziale, erano effettuate nell'esclusivo interesse dei pazienti ospiti della RSA	
	oltre che su commissione di familiari e amministratori di sostegno.	
	Ha ulteriormente eccepito che la sentenza di patteggiamento non consente, al pari	
	di una sentenza di condanna emessa al termine di una fase dibattimentale, di dare	
	per assolutamente comprovato il fatto. L'equiparazione della sentenza di	
	patteggiamento ad una sentenza di condanna in generale non consentirebbe di	
	conferire prova piena del fatto sul quale si patteggia il che deve essere tenuto nel	
	debito conto per ogni valutazione sia in relazione all' an che in relazione al	
	quantum del preteso danno. Quanto al presunto danno erariale, ha riferito che	
	l'unico danno accertato sarebbe quello subito dalla convenuta allorché, in	
	conseguenza della sospensione dal servizio (maggio/agosto 2021) si è vista	
	decurtare del 50% la retribuzione.	
	6. Con memoria del 2.01.2024 si è costituita la dott.ssa Prosciutti, sempre a mezzo	
	dell'Avv. Carosi. Ha eccepito la nullità della citazione per la violazione dell'art. 86,	
	comma 3 del c. g. c. in quanto risulterebbe omessa nella copia notificatale la	
	sottoscrizione del procuratore contabile sia in forma analogica che in forma	
	- pag. 11 di 36 -	

	digitale; la nullità della stessa in quanto l'atto notificato risulterebbe incompleto;	
	la nullità per violazione del termine di trenta giorni assegnato dal Presidente per la	
	notifica della medesima; la nullità e/o l'inammissibilità per il mancato rispetto del	
	termine a comparire.	
	7. Nell'udienza del 23 gennaio 2024, accogliendo la richiesta dell'Avv. Carosi circa	
	un suo legittimo impedimento alla partecipazione dell'udienza fissata per il 23	
	gennaio 2024, il Collegio ha disposto il rinvio della stessa anche per sanare il vizio	
	della mancanza dei termini a comparire.	
	8. Nell'udienza del 23 aprile 2024 il Collegio, allo scopo di assicurare, al di là di	
	ogni dubbio e in modo formale, la piena conoscenza del contenuto dell'atto di	
	citazione e di assicurare in tal modo il pieno esercizio del diritto di difesa, ha	
	ordinato il rinnovo della notifica dell'atto di citazione a cura del Pubblico Ministero	
	alla dott.ssa Prosciutti entro 30 giorni dalla emissione dell'ordinanza a verbale,	
	rinviano all'udienza del 8 ottobre 2024.	
	9. Con memoria del 18 settembre 2024 la sig. Di Nicola, a mezzo dell'Avv. Carosi,	
	ha depositato ulteriore circostanziata memoria difensiva con la quale, in primo	
	luogo, ha ricostruito il periodo storico nel quale la vicenda si sarebbe verificata	
	(pandemia Covid) e la particolarità della struttura nella quale operava (trattasi di	
	struttura sanitaria in contrada Casalena dove erano presenti malati psichiatrici gravi	
	e bisognosi di continue e diverse esigenze). Ha evidenziato l'inesistenza di assenze	
	fraudolente dal posto di lavoro in danno dell'ASL 4 di Teramo e, quindi, anche	
	l'assenza del danno all'immagine ed al prestigio dell'Ente di appartenenza.	
	Ha concluso chiedendo, in via principale e nel merito, di ritenere e dichiarare	
	l'azione erariale inammissibile e/o improcedibile non potendo esercitarsi l'azione	
	contabile sulla sentenza di patteggiamento relativa a capi di imputazione per i reati	
	- pag. 12 di 36 -	

	ex art. 640, comma 2 n. 1 c.p. ed art. 55 sexies d. lgs. n. 165/2001 che non prevede	
	alcun risarcimento per danno patrimoniale; sempre in via principale e nel merito,	
	di dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione per danno all'immagine	
	della ASL 4 di Teramo per essere stata intrapresa tardivamente e comunque dopo	
	i tre mesi dal licenziamento comminato il 29.7.2021; sempre in via principale e nel	
	merito, di mandarla in ogni caso assolta per l'inesistenza di ogni responsabilità per	
	danno erariale. Sempre nel merito ed in via meramente subordinata e nell'esercizio	
	del più ampio potere riduttivo, ha chiesto di decurtare e/o ridimensionare le	
	somme richieste a titolo di presunto danno anche all'immagine, non dimostrato.	
	In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale su alcune	
	circostanze.	
	10. Con memoria depositata il 19 settembre 2024 si è costituita anche la dott.ssa	
	Prosciutti, a mezzo dell'avv. Carosi, ha ricostruito i fatti di causa e comunicato lo	
	stato del procedimento penale a suo carico in fase ancora dibattimentale. Ha	
	sostenuto che la sottrazione di ore lavorative sostenuta dalla Procura non si	
	sarebbe verificata, così come che non avrebbe agito con atteggiamento	
	fraudolento, giacché ha dichiarato di essersi sempre spesa in favore dei pazienti	
	anche fornendo prestazioni lavorative poco consone sia al proprio status di	
	dirigente che di sanitario, operando attivamente durante il periodo pandemico. Ha	
	sostenuto che l'uso distorto del tesserino era stato dettato dalla particolare	
	situazione emergenziale. Nessun atteggiamento fraudolento, né alcuna frode	
	sarebbe stata mai posta in essere in danno della ASL di Teramo, né sarebbero state	
	sottratte ore lavorative. Ha rappresentato che i dirigenti di primo livello dell'area	
	sanità devono prestare lavoro per ore 6,20 al giorno secondo uno schema elastico	
	che consente loro anche in regime ordinario il recupero delle ore eventualmente	
	- pag. 13 di 36 -	

	non prestate nel giorno o nell’arco del mese o nell’arco dell’anno. Ha ribadito che	
	il periodo lavorativo era interessato da un evento emergenziale e straordinario che	
	avrebbe interrotto ogni nesso di causalità. Avrebbe lavorato entrando e uscendo	
	continuamente dalla RSA, fatto noto a tutti responsabili della struttura, e avrebbe	
	effettuato un monte ore lavorativo ben superiore a quello richiesto.	
	Ha concluso chiedendo, in via preliminare, dichiarare che la nullità e/o	
	inammissibilità della citazione per tutti i motivi esposti nella comparsa di	
	costituzione del 2 gennaio 2024 e non rinunciati; ancora, in via preliminare, di	
	dichiarare tardiva ed inammissibile l’azione erariale perché iniziata dopo il decorso	
	dei 150 giorni previsto dall’art. 55 quater del D. Lgs 165/2001; nel merito ed in via	
	principale, di assolverla da ogni accusa di danno erariale; in via istruttoria, ha	
	chiesto di ammettere prove testimoniali su alcune circostanze elencate.	
	11. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2024 sono intervenuti il Procuratore	
	Regionale Giacinto Dammicco e l’avv. Carosi per le convenute, come da verbale	
	al quale si rinvia.	
	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La fattispecie oggetto della contestazione in giudizio concerne l’accertamento	
	della responsabilità amministrativa della dott.ssa Lorella Prosciutti e della sig.	
	Liliana Di Nicola, all’epoca dei fatti, rispettivamente, medico dipendente	
	dell’AUSL 4 di Teramo e Assistente Sociale della medesima AUSL, per aver	
	procurato un danno (patrimoniale, da disservizio e d’immagine) all’	
	Amministrazione sopracitata, derivante dalle documentate assenze illecite dal	
	servizio, dagli allontanamenti dal lavoro arbitrari senza utilizzo del sistema di	
	- pag. 14 di 36 -	

	rilevamento delle presenze, dall'utilizzazione fraudolentemente promiscua del	
	tesserino destinato al rilevamento, con indebita percezione della retribuzione	
	corrispettiva rispetto alle ore di lavoro in effetti non prestate.	
	2. Va preliminarmente respinta l'eccezione proposta dalla convenuta Prosciutti di	
	nullità della citazione sia per la violazione dell'art.86, comma 3, del c. g. c. in quanto	
	risulterebbe omessa la sottoscrizione del procuratore contabile, sia nella forma	
	analogica che in quella digitale nella copia notificatale e sia per la violazione dell'art.	
	87 c. g. c. in quanto l'atto a lei notificato risulterebbe incompleto. La convenuta	
	Prosciutti lamenta, altresì, la nullità della citazione per il mancato rispetto dei	
	termini a comparire.	
	Tali doglianze non meritano accoglimento in quanto il Collegio, all'udienza del 23	
	aprile 2024, allo scopo di assicurare, al di là di ogni dubbio e in modo formale, la	
	piena conoscenza del contenuto dell'atto di citazione alla convenuta Prosciutti e	
	di garantirle, in tal modo, il suo pieno esercizio del diritto di difesa, ha ordinato il	
	rinnovo della notifica dell'atto di citazione a cura del Pubblico Ministero entro 30	
	giorni dalla emissione dell'ordinanza a verbale, rinviando all'udienza del 8 ottobre	
	2024.	
	Pertanto, tali attività hanno consentito alla convenuta di dispiegare articolate difese	
	nel rito e nel merito con la conseguenza che la richiesta nullità non può sussistere,	
	avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo, consentendo alla convenuta di	
	difendersi pienamente nel corso del presente giudizio.	
	3. Sempre in via preliminare deve essere valutata l'eccezione sollevata dalla sig. Di	
	Nicola di ritenere e dichiarare nei suoi confronti l'azione erariale inammissibile e/o	
	improcedibile, non potendosi esercitare l'azione contabile sulla base della sola	
	sentenza di patteggiamento relativa a capi di imputazione per i reati ex art. 640,	
	- pag. 15 di 36 -	

	comma 2 n. 1 c.p. ed art. 55 sexies d. lgs. n. 165/2001 che l'hanno vista coinvolta.	
	Tale eccezione non merita accoglimento.	
	Dagli atti del giudizio risulta che la convenuta Di Nicola è stata condannata ex art.	
	444 c.p.p. con sentenza del GIP presso il Tribunale di Teramo n. 36/2022,	
	irrevocabile dal 18 febbraio 2022, per quanto di interesse, per il reato di truffa di	
	cui all'art. 640, 2 comma n. 1, c.p. e art. 55 sexies d. lgs n. 165/2001. Al riguardo	
	si evidenzia che in base all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la sentenza prevista	
	dall'art. 444 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna, salve diverse	
	disposizioni di legge (cfr. in proposito, Sez. Lombardia, sent. n. 79/2016).	
	Quanto al valore probatorio della richiamata sentenza di condanna, resa ai sensi	
	dell'art. 444 c.p.p., nonostante il medesimo art. 445, comma 1-bis c.p.p. ne escluda	
	l'efficacia nei giudizi civili o amministrativi, costituisce " <i>ius receptum</i> " che la	
	sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "sentenza di	
	patteggiamento") assume, nel processo contabile, un particolare valore probatorio,	
	che può essere disatteso solo in presenza di elementi in senso contrario, da	
	valutarsi con particolare rigore, posto che la sentenza di patteggiamento	
	presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte	
	(il pubblico ministero contabile) dall'onere della prova e " <i>costituisce un indiscutibile</i>	
	<i>elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia</i>	
	<i>probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua</i>	
	<i>insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione"</i> (Sez. I	
	appello, sent. n. 231/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).	
	Ritiene dunque il Collegio che tale pronuncia di patteggiamento possa essere	
	considerata a tutti gli effetti equiparabile ad una sentenza di condanna penale quale	
	condizione ai fini dell'avvio dell'azione di risarcimento per danno	
	- pag. 16 di 36 -	

	all'Amministrazione e ne consegue, dunque, l'insussistenza dell'asserito profilo di	
	inammissibilità /improcedibilità dell'azione erariale.	
	4. Da ultimo, sempre in via preliminare, merita di essere scrutinata l'eccezione	
	proposta da entrambe le convenute che chiedono di dichiarare tardiva ed	
	inammissibile l'azione erariale perché iniziata dopo il decorso dei 150 giorni	
	previsto dall'art. 55 quater del D. Lgs 165/2001.	
	Tale eccezione deve essere respinta in quanto infondata.	
	Sul punto il Collegio si limita a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n.	
	61/2020 che ha espunto dall'ordinamento, tra l'altro, anche il secondo periodo del	
	comma 3-quater e, pertanto, tale condizione di procedibilità è venuta meno.	
	Infatti, la Consulta, nella propria sentenza n. 61/2020, ha aggiunto che, sebbene	
	le censure del giudice rimettente fossero limitate all'ultimo periodo del comma 3-	
	quater dell'art. 55-quater che riguarda le modalità di stima e quantificazione del	
	danno all'immagine, l'illegittimità è da estendersi anche al secondo ed al terzo	
	periodo di detto comma, in quanto funzionalmente inscindibili con l'ultimo, così	
	da costituire, nel loro complesso, un'autonoma fattispecie di responsabilità	
	amministrativa non consentita dalla legge di delega.	
	Occorre evidenziare, tuttavia, che la Procura ha riferito di aver aperto ed iniziato	
	l'istruttoria il 18 maggio 2021 quando il sito <i>web</i> del quotidiano Il Messaggero ha	
	diffuso la notizia relativa ad un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica	
	presso il Tribunale di Teramo volta ad accertare la penale responsabilità di due	
	dipendenti dell'AUSL 4 di Teramo, dott.ssa Lorella Prosciutti e sig. Liliana Di	
	Nicola, le quali, dai rilevamenti eseguiti dal locale Nucleo investigativo del	
	Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, erano risultate essersi	
	illecitamente assentate dal posto di lavoro. Successivamente, risulta in atti, che l'8	
	- pag. 17 di 36 -	

	giugno 2021, l'AUSL n. 4 ha trasmesso alla Procura erariale i provvedimenti penali	
	e disciplinari, fino ad allora intervenuti e, precisamente, l'ordinanza di applicazione	
	della misura cautelare della sospensione da un pubblico ufficio e da un pubblico	
	servizio, emessa il 15 maggio 2021, dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti	
	delle convenute e le delibere nn. 919 e 920 del 14/05/2021 di applicazione della	
	misura cautelare interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio o da un	
	pubblico servizio ai sensi dell'art. 289 c. p, disposta dall' Azienda Unità Sanitaria	
	Locale n. 4 di Teramo. Altro invio documentale è intervenuto il 29 settembre 2021,	
	quando l'AUSL n. 4 ha comunicato alla Procura erariale di aver proceduto al	
	licenziamento senza preavviso delle convenute, inoltrando le relative delibere nn.	
	1343 e 1344 del 29/09/2024.	
	Ad avviso di questo Collegio, l'azione erariale, al momento dei licenziamenti, era	
	già iniziata, essendo stato aperto il fascicolo istruttorio sin dal 18 maggio 2021 e	
	l'Attore pubblico, dopo aver acquisito a gennaio 2023 le notizie relative agli	
	sviluppi penali della vicenda, vale a dire la richiesta di rinvio a giudizio formulata	
	dal P.M. penale nei confronti delle due dipendenti emessa il 31/12/2022; la	
	sentenza emessa dal Tribunale di Teramo con rito ex articolo 444 c.p.p. nei	
	confronti della Di Nicola (condanna ad un anno di reclusione e confisca della	
	somma di € 5.045,29, profitto del reato) emessa il 1/02/2022, divenuta definitiva	
	il 18/02/2022; il decreto del GIP/GUP di Teramo del 1/02/2022 che ha disposto	
	il giudizio nei confronti della dott.ssa Prosciutti e la costituzione di parte civile	
	dell'Azienda Sanitaria nel giudizio penale, ha emesso invito a dedurre datato	
	1/02/2023.	
	Ad avviso del Collegio, pertanto, l'azione è stata tempestivamente e regolarmente	
	attivata ed è ammissibile.	
	- pag. 18 di 36 -	

5.	Il Collegio ritiene, altresì, la causa matura ai fini della decisione senza necessità di acquisire le prove testimoniali richieste dalle convenute.	
6.	Nel merito la domanda di condanna della Procura appare fondata e deve essere parzialmente accolta nei limiti di seguito indicati.	
6.1	Nella fattispecie in esame, l'assunto accusatorio formulato dalla Procura, con riguardo all'affermazione delle condotte dolosamente tenute dalle convenute e alla conseguente causazione del danno patrimoniale diretto e all'immagine della Pubblica Amministrazione, risulta adeguatamente argomentato e provato.	
	Tale affermazione, come evidenziato dalla Procura stessa, si basa sia sulle conclusioni contenute nella sentenza di patteggiamento, divenuta definitiva per la sig. Di Nicola il 18/02/2022, che sull'esame puntuale degli elementi probatori desumibili dagli atti del procedimento penale e di quello disciplinare, tutti versati in atti.	
	La vicenda all'esame del Collegio si caratterizza per la violazione di specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico impiegato, opportunamente e dettagliatamente disciplinati dal Legislatore.	
	Ne consegue che il mancato rispetto di tali prescrizioni configura l'elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare l'attività posta a servizio della collettività e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico, in relazione all'orario e al tempo di lavoro effettivo, ai quali va commisurata la retribuzione allo stesso spettante.	
	Questi comportamenti elusivi del dipendente assumono particolare rilevanza, anche in considerazione del detrimento che essi arrecano al rispetto e al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza.	
	- pag. 19 di 36 -	

Al riguardo, è opportuno ricordare che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (c.d. “privatizzazione”), la materia dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro è stata disciplinata dall’art. 22 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (che ha abrogato l’art. 60 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) il quale, nel fissare regole e criteri per l’articolazione dell’orario di servizio nelle Amministrazioni Pubbliche, ha introdotto e definito i concetti dell’orario di servizio, dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di lavoro (e relative articolazioni) e precisato, inoltre, che “l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato” (comma 3). Successivamente, diverse Direttive/Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio (n. 8/93 del 9 marzo 1993; n. 3/94 del 16 febbraio 1994; n. 7/95 del 24 febbraio 1995 e n. 21/95 dell’8 novembre 1995) hanno ribadito che “l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dall’ Amministrazione Pubblica” e che “l’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatici ed obiettivi, come disposto dalle vigenti normative in materia”. Sempre ai sensi delle citate disposizioni regolamentari, i sistemi automatizzati di rilevazione dell’orario di lavoro devono “essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente”, così che “ad ogni eventuale assenza, totale o parziale dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue - oltre alla proporzionale automatica riduzione della retribuzione - anche l’attivazione, da parte dei Dirigenti responsabili, delle procedure disciplinari previste dalla normativa vigente”. Già dall’introduzione di

	dette disposizioni, anche “i permessi brevi fruiti dai dipendenti pubblici per esigenze personali”, devono essere autorizzati e recuperati successivamente, secondo modalità definite dal Dirigente, il quale diviene responsabile dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente, tanto che eventuali violazioni dei dirigenti responsabili e del personale dipendente, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportano una mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e contabile. Inoltre, sullo specifico aspetto, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 69, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7, della Legge 4 marzo 2009, n. 15) ha previsto sanzioni disciplinari (art. 55 quater) e penali (art. 55 quinquies) nelle ipotesi in cui il dipendente attesti falsamente la propria presenza in servizio, stabilendo che il medesimo dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, nei periodi nei quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dall’Amministrazione di appartenenza (cfr. art. 55 quinquies). La giurisprudenza contabile ha affermato che, in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa (con riferimento, ovviamente, ad assenze non giustificate), il danno è quantificato almeno in misura pari alla spesa sostenuta dall’Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici, fatti salvi, comunque, gli ulteriori danni che possono essere stati causati nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti erano addetti o preposti (cfr. sent. Sezione Sardegna n. 22/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata). Alla luce del quadro ordinamentale complessivo, l’allontanamento del dipendente dal posto di lavoro appare	
	- pag. 21 di 36 -	

	giustificato solo dalla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad	
	autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e	
	deve essere, comunque, oggettivamente rilevato e rilevabile (attraverso i sistemi	
	automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), sia nelle ipotesi in cui il	
	tempo trascorso fuori dall'ufficio debba essere recuperato, sia nei casi contrari,	
	essendo, come più volte specificato, la presenza nel posto di lavoro il parametro	
	al quale ancorare la retribuzione.	
	Come è stato già esaurientemente chiarito da numerose pronunce del giudice	
	contabile le norme che disciplinano l'orario di servizio sono dirette a definire la	
	misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico e commisurare la	
	retribuzione allo stesso spettante, appunto, in relazione all'orario ed al tempo di	
	lavoro effettivo, costituendo tali elementi il sinallagma contrattuale	
	prestazione/retribuzione, che caratterizza il rapporto lavorativo. In ambito penale	
	la Corte di cassazione ha chiarito che commette i delitti di cui agli artt. 640, comma	
	2, n. 1 c.p. e 55-quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il dipendente pubblico	
	che attesti falsamente la propria presenza in servizio in orari in cui sia invece	
	altrove, inducendo così in errore la pubblica amministrazione circa l'effettivo	
	svolgimento dell'orario di lavoro settimanale e, di conseguenza, procurandosi	
	l'ingiusto profitto corrispondente alla retribuzione per le ore lavorative non	
	prestate (cfr. Cass. pen. Sez. II, Sent., 07- 06-2019, n. 25234).	
	Rapportando tali chiari principi alla vicenda in esame, dagli accertamenti effettuati	
	dal Nucleo Investigativo Speciale dei Carabinieri nel periodo dicembre 2020 –	
	aprile 2021, è emerso che le convenute si sono assentate arbitrariamente dal posto	
	di lavoro durante l'orario di servizio senza autorizzazione e senza alcuna	
	giustificazione, non utilizzando lo strumento di rilevazione di cui erano in possesso	
	- pag. 22 di 36 -	

	per giustificare le loro assenze dal servizio o per effettuare prestazioni di servizio	
	al di fuori del proprio luogo di lavoro. A questo riguardo si rinvia al contenuto	
	integrale dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione da	
	un pubblico ufficio e da un pubblico servizio, emessa il 15 maggio 2021, dal GIP	
	del Tribunale di Teramo nei confronti delle convenute dove sono elencati tutti i	
	periodi e le giornate dei loro allontanamenti. Tra l'altro, gli allontanamenti dal	
	proprio posto di lavoro e le relative assenze dal servizio poste in essere tramite	
	l'effettiva omissione di ottemperare sistematicamente all'obbligo di far constare la	
	propria presenza nella sede di lavoro mediante il sistema di rilevamento	
	predisposto dall'Amministrazione, in linea con quanto stabilito dall'articolo 27,	
	comma 7, del CCNL di comparto vigente al tempo dei fatti, sono stati ammessi	
	dalle convenute seppur con diverse giustificazioni (dimenticanza del cartellino	
	marcatempo, desuetudine all'uso del cartellino marcatempo, modifica delle	
	abitudini indotta dalla pandemia). Inoltre, le indagini hanno escluso la sussistenza	
	di specifiche autorizzazioni rilasciate alle convenute per allontanarsi dall'ufficio	
	nonostante il periodo pandemico in atto. Tali atti, se fossero stati presenti,	
	avrebbero sicuramente consentito alle convenute di recarsi, per ragioni di servizio	
	al di fuori del luogo di lavoro. E comunque, il particolare periodo pandemico	
	durante il quale si sono svolti gli accertamenti, non consentiva di utilizzare	
	diversamente il sistema di rilevamento delle presenze che comunque prevede	
	diverse causali per giustificare la propria assenza dal servizio per poi recuperare il	
	lavoro non svolto se tali assenze erano legittimate da esigenze di tipo personale.	
	Gli accertamenti dei fatti hanno anche escluso degli ipotizzati scambi di persona,	
	in occasione delle investigazioni, per somiglianza fisica e uso della mascherina	
	protettiva imposta dalla pandemia in corso. Lo stesso Pubblico Ministero, in	
	- pag. 23 di 36 -	

	occasione dell'audizione personale, ha riferito di aver avuto modo di constatare	
	direttamente che la circostanza è del tutto priva di alcuna attendibilità. Né alcuno	
	scambio di persona giustificerebbe, ad esempio, la doppia timbratura con due	
	diversi cartellini marcatempo che la Di Nicola ha effettuato il 26 gennaio 2021, alle	
	ore 14:02, essendo tale pratica evidentemente finalizzata a far risultare la presenza	
	sul luogo di lavoro di una persona comunque diversa da sé medesima. Nello stesso	
	senso depone la presenza di entrambe, il 1° febbraio 2021, presso un noto esercizio	
	commerciale del teramano, alle ore 12:01 (circostanza, questa, oggetto anche di	
	osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria), dopo aver lasciato la sede di	
	servizio alle ore 11:48, senza eseguire alcuna timbratura, per rientrarvi, ancora	
	entrambe, alle 13:16, senza eseguire alcuna operazione di rilevazione della	
	presenza. Episodio simile (ancora oggetto di osservazione diretta da parte della	
	polizia giudiziaria) è avvenuto il 4 febbraio 2021, alle ore 10:39, con riferimento	
	alla Di Nicola. Quanto, poi, all'attendibilità delle rilevazioni mediante GPS, i fatti	
	da queste sussumibili, riguardati in combinato con le videoriprese, escludono che	
	siano stati prese in considerazione evenienze nelle quali l'uso delle vetture di	
	proprietà di ciascuna fosse avvenuto ad opera di altri e non dalle convenute. Al	
	contrario, risultano ben evidenziate situazioni di allontanamento dal luogo di	
	lavoro non rilevate con il sistema in uso, all'interno di giornate conclusesi con il	
	deficitario compimento dell'orario dovuto e, soprattutto, la piena intesa tra le	
	prevenute in molte situazioni nelle quali esse hanno perpetrato allontanamenti	
	illeciti a scapito degli obbligatori orari di servizio.	
	Nessun rilievo può essere dato, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa, agli	
	asseriti ordini impartiti oralmente dai superiori per assolvere a compiti di servizio	
	(ad es. reperire all'esterno il materiale necessario per l'igiene e il sostentamento	
	- pag. 24 di 36 -	

	minimo dei ricoverati gravi malati psichiatrici presso la RSA di Casalena), dal	
	momento che ciò non sollevava le convenute dall'obbligo di registrare l'uscita ed	
	il rientro presso la sede di servizio attraverso la timbratura del badge (con l'utilizzo	
	dell'apposito codice) o l'annotazione nei registri cartacei delle presenze. Senza	
	considerare che in numerose occasioni l'allontanamento dal posto di lavoro nulla	
	ha avuto a che fare con la realizzazione di compiti di servizio rispondendo, invece,	
	a finalità di tipo esclusivamente ricreativo.	
	Per tali motivi, non può trovare accoglimento l'eccezione difensiva della dott.ssa	
	Prosciutti che individua nel periodo emergenziale del Covid un evento	
	straordinario che avrebbe interrotto ogni nesso di causalità, consentendo alla	
	stessa di entrare ed uscire di continuo dalla RSA, effettuando un monte ore	
	lavorativo ben superiore a quello richiesto, non sottraendo ore lavorative alla ASL	
	Teramana, consentendole di non utilizzare lo strumento di rilevazione delle	
	presenze in servizio.	
	Si deve, quindi, convenire con la Procura attrice sull'irregolare ed eticamente	
	riprovevole condotta tenuta dalle convenute Prosciutti e Di Nicola, sull'utilizzo	
	distorto dello strumento di rilevazione delle presenze e sulla piena consapevolezza	
	dell'illiceità del comportamento posto in essere, che dimostra l'intenzionalità dello	
	stesso, indubbiamente connotato da dolo. Non vi è ombra di dubbio che le	
	convenute abbiano posto in essere un uso distorto dello strumento di rilevazione	
	delle presenze e, agli atti, non è stata fornita la prova di prestazioni di servizio da	
	rendere al di fuori del luogo di lavoro che, comunque, non consentivano alle	
	convenute di aggirare i sistemi di rilevamento delle presenze in servizio.	
	Ma vi è di più.	
	Non vi è dubbio che le risultanze del complesso e articolato sistema di indagine,	
	- pag. 25 di 36 -	

	che ha interessato l'arco temporale compreso tra il 25.1.2021 e il 23.2.2021,	
	corrispondente a n. 18 giorni lavorativi, ha fatto emergere gravi e reiterate condotte	
	finalizzate ad eludere in maniera sistematica e pressoché quotidiana il sistema di	
	rilevazione delle presenze dell'Azienda Sanitaria, sia attraverso lo scambio del	
	badge in dotazione con il Dirigente medico Dott.ssa Lorella Prosciutti, in servizio	
	presso la RSA Psicogeriatrica di Teramo - che timbrava per conto della Di Nicola	
	(a seconda delle circostanze) l'ingresso o l'uscita dal lavoro, essendone parimenti	
	ricambiata- sia attraverso abituali allontanamenti dal luogo di lavoro non registrati	
	attraverso il badge.	
	Tali gravi comportamenti hanno avuto anche un rilievo disciplinare importante in	
	quanto hanno indotto l'AUSL n. 4 di Teramo a adottare, successivamente alla	
	comunicazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della	
	sospensione da un pubblico ufficio e da un pubblico servizio, emessa il 15 maggio	
	2021, dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti delle convenute, prima le	
	delibere nn. 919 e 920 del 14/05/2021 di applicazione della misura cautelare	
	interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio o da un pubblico servizio ai	
	sensi dell'art. 289 c. p, e, successivamente, dopo l'avvio del procedimento	
	disciplinare, le relative delibere nn. 1343 e 1344 del 29/07/2024 con le quali	
	l'Amministrazione Sanitaria ha disposto il licenziamento senza preavviso delle	
	convenute. Tali licenziamenti non risultano essere stati contestati dalle odierne	
	convenute.	
	Le convenute devono essere, dunque, condannate al risarcimento del danno	
	patrimoniale per l'importo pari a € 3.972,24 , per prestazioni orarie retribuite, ma	
	non rese per la convenuta Prosciutti, pari a complessive 81 ore di assenza, ed €	
	1.073,05 , per prestazioni orarie retribuite, ma non rese per la convenuta Di Nicola,	
	- pag. 26 di 36 -	

pari a 55 ore e 6 minuti di assenza, coerentemente con la quantificazione operata nella sede penale e specificatamente nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della sospensione da un pubblico ufficio e da un pubblico servizio, emessa il 15 maggio 2021, dal GIP del Tribunale di Teramo), diversamente da quanto contestato dall'Attore pubblico nel suo atto introduttivo.

Da ultimo, in ordine all'eccezione difensiva secondo la quale l'azione della Procura non potrebbe procurare un'illegittima duplicazione del risarcimento in favore dell'Azienda Sanitaria n. 4 di Teramo, atteso che, all'esito della fase penale, è stata già disposta la confisca del profitto del reato, ammontante ad **€ 5.045,29** (pari all'importo delle prestazioni orarie retribuite, ma non rese) in via diretta, (così la sentenza n. 36, resa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., dal Tribunale di Teramo il 1° febbraio 2022, che ha deciso: “*APPLICA all'imputata DI NICOLA Liliana, la pena finale richiesta nella misura di anni uno di reclusione; ORDINA che l'esecuzione della suindicata pena finale, per l'appunto, pari ad anni uno di reclusione, rimanga sospesa per il termine di anni cinque e, in ogni caso, alle condizioni di legge; DISPONE quale profitto dei reati qui contestati, obbligatoriamente — artt. 322 ter e 640 quater, c.p. -, in via principale, la confisca, diretta, dell'intera somma di denaro costituente profitto dei reati qui in rilievo, somma di denaro, nella disponibilità dell'imputata DI NICOLA Liliana, pari a Euro 5.045,29*”), occorre rilevare che l'azione avviata dalla Procura e la confisca penale costituiscono strumenti di procedimenti del tutto distinti aventi il primo, finalità restitutorie delle somme indebitamente percepite mentre, il secondo, natura di sanzione penale a carattere accessorio destinato a non apportare alcun introito o vantaggio all'Amministrazione danneggiata (cfr. *ex plurimis C. conti, Sez. Lombardia, n. 144/2017, n. 8/2016 e n. 143/2017; Sez. Piemonte, n. 116/2014; Sez. I app. 256/2011*).

6.2 Con riguardo al danno da disservizio, di elaborazione giurisprudenziale, si osserva che esso si caratterizza per la non utilità della spesa sostenuta dall'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza dei propri doveri da parte del pubblico dipendente. Nonostante l'eterogeneità delle ipotesi in cui il danno da disservizio può essere ravvisato, rimane ferma, nella giurisprudenza contabile, la necessità che lo stesso sia effettivo, concreto ed attuale; di tali requisiti deve essere fornita prova da parte del Procuratore erariale, mentre, alla liquidazione del pregiudizio subito, può procedersi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., laddove non sia possibile stabilire concretamente, ed ex post, il valore effettivo della diminuzione patrimoniale occorsa.

Rapportando i descritti principi al caso di specie, vi è da sottolineare che non appare fornita prova da parte dell'Attore pubblico di alcuna disfunzione arrecata al servizio dalle assenze delle convenute, cui sia conseguita la necessità di un intervento sostitutivo ad opera di altri dipendenti o di attività ulteriori da parte dell'Amministrazione, indispensabili o, comunque, necessarie ai fini del ripristino della legalità violata. Nel ribadire che la valutazione equitativa investe la quantificazione della pretesa erariale, non potendo assumere valenza ai fini dell'esistenza del danno da disservizio, il quale non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie ma deve essere un pregiudizio economico certo nell'an, in termini di *“perdita patrimoniale tangibile”*, il Collegio ritiene che la domanda della Procura relativa al contestato danno da disservizio non possa essere accolta (cfr., negli stessi sensi, Sez. giur. Toscana, sent. nn. 220/2018 e 459/2019, nonché Sez. II Centr. App. sent. n. 293/2019).

6.3 Trattandosi di un'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio in relazione a quanto previsto dal comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.l.gs n. 165

del 2001, legittimamente, la Procura regionale ha avviato l'azione anche per il risarcimento del danno all'immagine, a prescindere dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

La dichiarazione di incostituzionalità di alcune disposizioni contenute nell'art. 53, comma 3 quater, del d. lgs. n. 165 del 2001, non ha comportato il venir meno della fattispecie di danno all'immagine connessa con l'illecita assenza dal servizio, indipendentemente dall'ipotesi generale dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie mentre la sig. Di Nicola ha patteggiato la sua pena con la sentenza n.36 del 1/02/2022, divenuta definitiva il 18/02/2022, il procedimento penale a carico della dott.ssa Prosciutti risulta tuttora pendente.

In tal senso, si è del resto formata una concorde giurisprudenza delle Sezioni territoriali e d'appello di questa Corte.

I principi generali enunciati dalla giurisprudenza sul danno all'immagine appaiono costanti: la lesione all'immagine rileva come riflesso negativo del comportamento anti doveroso del soggetto incardinato nella struttura pubblica, condotta che deteriora ed offusca l'immagine dell'amministrazione la quale, per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza, legalità ed affidabilità (*Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 37 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 675 del 2012*); il danno all'immagine consiste nell'alterazione del prestigio e della personalità dello Stato - Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost. ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 989 del 2008*); la lesione del bene giuridico

consistente nel buon andamento della pubblica amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenera la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 13 433 del 2008*); il diritto delle amministrazioni pubbliche ad organizzarsi ed agire secondo i criteri dettati dall'art. 97 della Costituzione è l'elemento caratterizzante della loro immagine e della loro identità; trattandosi di un interesse costituzionalmente garantito, ogni azione del pubblico dipendente che lo leda si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata (*Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, n. 289 del 2006; Sezioni riunite, n. 10/QM del 2003*); si configura responsabilità per danno all'immagine in presenza di comportamenti, relativi a vicende di ampio risalto sugli organi di informazione, che abbiano leso il prestigio dell'ente locale, intaccando la convinzione dei cittadini di poter fare affidamento sulla credibilità ed efficienza dell'amministrazione (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1970 del 2006*); i comportamenti idonei a pregiudicare l'immagine esterna dell'amministrazione intaccano la fiducia della collettività nell'imparzialità e correttezza dei pubblici funzionari, pregiudizio aggravato dalla diffusione a mezzo stampa della notizia (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, n. 50 del 2006*); il danno all'immagine si concreta nel momento in cui vengono portati a conoscenza del pubblico comportamenti pregiudizievoli per il prestigio dell'amministrazione tenuti da soggetto in rapporto di servizio con la stessa (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, 14 n.*

228 del 2006).

Con riferimento alla quantificazione del danno, l'art. 53, comma 3 quater, del d. lgs. n. 165 del 2001 prevedeva, al terzo periodo che: *“l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”*.

Come noto la Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 2020, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma citata ma non la previsione dell'esercizio dell'azione per danno all'immagine la cui quantificazione va per ciò ora determinata in via equitativa sulla base dei criteri da tempo elaborati dalla giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei conti, Sez. II, sentenze n. 140 e 146 del 2020, che hanno ritenuto, dopo l'intervento della Corte costituzionale, annullata solo la norma sulla quantificazione e non l'ipotesi di danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio).

Nel caso di specie risulta incontrastato tale presupposto in quanto le convenute, come ampiamente riportato, sono state coinvolte in un procedimento penale, esitato nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per la Di Nicola mentre il procedimento penale a carico della dott.ssa Prosciutti risulta tuttora pendente.

6.4. Tanto precisato, dopo la pronuncia della Corte costituzionale (n. 61 del 2020), per quanto riguarda la quantificazione del danno all'immagine, pertanto, occorre riferirsi esclusivamente ai criteri già indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza contabile nonché a quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite (n. 15208 del 2010) e, in particolare: la qualifica posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito; il disvalore sociale connesso alla oggettiva gravità del commesso delitto e la diffusione mediatica della vicenda,

	elementi tutti che ingenerano grave sfiducia nelle istituzioni da parte della	
	comunità (<i>Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014</i>).	
	Più analiticamente, con riferimento al quantum del danno, deve essere precisato	
	che la medesima quantificazione, in considerazione della natura dei fatti, non può	
	che avvenire sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. Nondimeno,	
	al fine precipuo di evitare discordi soluzioni, la giurisprudenza pressoché univoca	
	della Corte dei conti, richiede che la predetta quantificazione si basi sull'analisi in	
	concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie	
	di ragionevoli indicatori: di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle	
	modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione	
	dello stesso; di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente	
	nell'ambito dell'amministrazione; di natura sociale, legati alla negativa impressione	
	suscitata nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa amministrazione,	
	all'eventuale <i>clamor fori</i> e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai	
	mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato,	
	indicandone semplicemente la dimensione (<i>Corte dei conti,. Sezione giurisdizionale per</i>	
	<i>la Regione Toscana, n. 40 del 2017</i>).	
	La Procura, con l'atto introduttivo, ha quantificato il danno all'immagine, inteso	
	come danno reputazionale e al prestigio dell'AUSL n. 4 di Teramo, formulando	
	un'ipotesi di addebito quantificato in € 13.896,08 (5/13 della retribuzione annua	
	lorda) per la convenuta Prosciutti e € 4.519,33 (4/13 della retribuzione annua	
	lorda) per la convenuta Di Nicola.	
	In parziale accoglimento della richiesta attorea, questo Collegio ritiene equo,	
	invece, quantificare lo stesso facendo riferimento esclusivamente ai criteri già	
	indicati dalle Sezioni riunite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza	
	- pag. 32 di 36 -	

	contabile nonché a quelli individuati dalla Corte di cassazione, (Sezioni unite sent.	
	n. 15208 del 2010) sulla base di indicatori: - di natura oggettiva, inerenti alla natura	
	del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale	
	reiterazione dello stesso; - di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico	
	dipendente nell'ambito dell'amministrazione; - di natura sociale, legati alla negativa	
	impressione suscitata nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa	
	amministrazione, all'eventuale <i>clamor fori</i> e alla diffusione ed amplificazione del	
	fatto operata dai mass media.	
	Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la gravità dell'illecito è connotata da	
	callidità e da ripetute reiterazioni, il vantaggio patrimoniale conseguito dalla	
	Prosciutti è stato stimato, nella sede penale, di maggior misura rispetto a quello	
	conseguito dalla Di Nicola. In aderenza a quanto sostenuto dall'Attore pubblico,	
	le mancate prestazioni della Prosciutti, in ragione delle funzioni esercitate, sono da	
	considerare contraddistinte da maggiore offensività. Quest'ultima, inoltre, poiché	
	dirigente medico dell'Azienda sanitaria teramana, era senza dubbio in una	
	posizione di maggior rilievo rappresentativo del servizio sanitario rispetto a quella	
	dell'assistente sociale Di Nicola. Analoghe considerazioni debbono esser ribadite	
	quanto alla capacità esponenziale dell'Amministrazione d'appartenenza rispetto	
	alla risonanza mediatica della vicenda, per entrambe, comunque, aggravata dalla	
	coesistente emergenza determinata dalla pandemia ancora in atto. Le condotte	
	illecite tenute dalle convenute sono state diffusamente e dettagliatamente riferite	
	all'opinione pubblica sia a mezzo dell'articolo diffuso sul sito <i>web</i> del Messaggero,	
	nonché dai siti <i>web</i> di certastampa.it, ABRUZZO-LIVE, RIVIERA oggi, il Centro	
	e le stesse condotte sono divenute di pubblico dominio, stigmatizzate con	
	peculiare rigore dai mezzi d'informazione, richiamando anche l'oggettiva	
	- pag. 33 di 36 -	

	circostanza che fossero state perpetrate da dipendenti sanitarie ancora in una fase	
	connotata dalla coesistente emergenza per la pandemia da Covid 19.	
	Per tali ragioni, questo Collegio ritiene equo, invece, quantificare il danno	
	all'immagine in € 6.000,00 per la convenuta Prosciutti ed € 2.000,00 per la	
	convenuta Di Nicola, comprensiva della rivalutazione monetaria.	
	Non sussistono, infine, ragioni per procedere alla riduzione dell'addebito in	
	applicazione dell'art. 52, capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, avuto	
	riguardo, in particolare, alle condotte tenute nella vicenda dalle odierne convenute	
	caratterizzate da vistosa e gravissima violazione degli obblighi di servizio.	
	All'esito della compiuta disamina la convenuta dott.ssa Lorella Prosciutti risulta	
	attualmente debitrice, nei confronti dell'AUSL n.4 di Teramo, della complessiva	
	somma pari ad € 9.972,24 (€ 6.000,00 + € 3.972,24).	
	Per quanto riguarda la convenuta Liliana Di Nicola, la stessa risulta attualmente	
	debitrice nei confronti dell'AUSL n. 4 di Teramo, della complessiva somma pari	
	ad € 3.073,05 (€ 2.000,00 + € 1.073,05).	
	Sull'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale da entrambe le convenute, va	
	computata la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, a	
	decorrere dal 23 febbraio 2021 (ultimo episodio di assenza contestato) e sino alla	
	data della presente sentenza.	
	7. Resta assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra questione od eccezione.	
	8. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono	
	liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell'art.	
	31, comma 5, c. g. c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente	
	- pag. 34 di 36 -	

	pronunciando,	
	- CONDANNA la dott.ssa Lorella Prosciutti a pagare a titolo di risarcimento del	
	danno, in favore dell'AUSL n. 4 di Teramo, la somma di € 3.972,24 (diconsi <i>euro</i>	
	<i>tremilanovecentosettantadue/24</i>) a titolo di danno patrimoniale diretto e di € 6.000,00	
	(diconsi <i>euro seimila/00</i>) per il danno all'immagine, oltre alla rivalutazione	
	monetaria e agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati	
	in motivazione;	
	- CONDANNA la sig. Liliana Di Nicola a pagare a titolo di risarcimento del	
	danno, in favore dell'AUSL n. 4 di Teramo, la somma di € 1.073,05 (diconsi <i>euro</i>	
	<i>millesettantatre/05</i>) a titolo di danno patrimoniale diretto e di € 2.000,00 (diconsi	
	<i>euro duemila/00</i>) per il danno all'immagine, oltre alla rivalutazione monetaria e agli	
	interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione.	
	Pone a carico delle convenute le spese del giudizio liquidate dalla Segreteria con	
	nota a margine del presente provvedimento.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2024.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	Stefano GrossiBruno Domenico Tridico	
	(firmato digitalmente)(firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria, lì 07.11.2024Il Direttore della Segreteria	
	F.to Antonella Lanzi	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20623/R.	
	- pag. 35 di 36 -	

	Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31,	
	comma 5, con nota a margine della sujestesa sentenza di condanna pronunziata	
	dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio di	
	responsabilità promosso dal Procuratore regionale, contro: Lorella Prosciutti,	
	Liliana Di Nicola.	
	Fogli	Importo
	- Originale atto di citazione	1 16,00
	- Decreto Presidenziale di fissazione udienza	1 16,00
	N. 4 copia atti predetti ad uso notifica	1 16,00
	-Verbale di rinvio udienza ad istanza di parte	1 16,00
	-Verbale di rinnovo notifica atto di citazione	1 16,00
	Spese di notifica	14,82
	- Originale Sentenza di condanna	16,00
	Totale	110,82
	(Diconsi euro centodieci/82) posti a carico dei soccombenti Lorella Prosciutti,	
	Liliana Di Nicola.	
	Il direttore della Segreteria	
	dott.ssa Antonella Lanzi	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	- pag. 36 di 36 -	